



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 7 Reg. Gen.	OGGETTO: Debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza n. 1251/2015 del tribunale di Lecce, 1^ Sezione civile del 5 marzo 2015 e pubblicata il 9 marzo 2015 - determinazioni.
Data 9/02/2016	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 09:05, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	PRESENTE
D'AMBROSIO Michele	PRESENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	PRESENTE	TRIA Tommaso	ASSENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	PRESENTE
IGNAZZI Stefano	PRESENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	PRESENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	ASSENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 15
ASSENTI 2

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. DE BONIS dr. Paolo Giovanni in qualità di SEGRETARIO GEN.
La seduta è pubblica.

Premesso che con nota prot. n. 1640 del 26/01/2016 i cons. Rocco Loreto, Michele D'Ambrosio, Agostino De Bellis, Stefano Ignazzi, Giuseppe Rochira e Leonardo Rubino chiedevano la convocazione di un consiglio comunale per la discussione di n. 5 proposte di deliberazioni che si elencano:

1. Debiti fuori bilancio già pagati con utilizzo di risorse finanziarie disponibili in bilancio, senza la previa deliberazione comunale – determinazioni;
2. Debiti fuori bilancio già pagati, senza la previa deliberazione comunale, con Determinazioni del responsabile 1^ Area a seguito di pignoramenti effettuati dai creditori – determinazioni;
3. Debito fuori bilancio già liquidato, senza la previa deliberazione comunale, a favore di COMES Emma con utilizzo della somma di euro 125.000 accantonata nel Bilancio di previsione – determinazioni;
4. Debiti fuori bilancio relativi a sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi, di cui alla relazione tecnica redatta dal Responsabile della 1^ Area nel mese di dicembre 2015 – determinazioni;
5. Debiti fuori bilancio derivanti dalla Sentenza n. 1251/2015 del tribunale di Lecce, 1^ Sezione civile del 5 marzo 2015 e pubblicata il 9 marzo 2015 - determinazioni.

Vista la proposta di deliberazione di cui al punto 5, allegata al presente atto sotto la lett. A;

Visto il parere dei funzionari interessati all'argomento, già allegato al verbale n. 3 in data odierna sotto la lett. B;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, già allegato al verbale n. 3 sotto la lett. C.

Dato atto che il Presidente del Consiglio comunale dà inizio alla discussione sul punto così come riportato nel resoconto per stenotipia, riportato in allegato B, cui si rimanda per relationem

.....omissis.....

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

presenti: 15

Assenti: 2

Astenuti: ---

Favorevoli: 5 (Loreto, D'Ambrosio, De Bellis, Ignazzi e Rubino)

Contrari: 10

Il Consiglio Comunale

respinge la proposta di deliberazione.

A

**Proposta di delibera del Consiglio comunale
relativa al 5^ punto dell'odg**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Castellaneta è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2233 del 31 ottobre 1991 quale responsabile civile del crollo del 7 febbraio 1985 che causò la morte di 34 persone. In virtù di tale sentenza (definitiva e non modificabile) il Comune è tenuto al pagamento dei risarcimenti ai parenti delle vittime (in solido con gli altri condannati);
- tale debito, reso certo dalla sentenza definitiva della Cassazione penale nel 1991, diveniva liquido ed esigibile nel 2003, allorquando il Tribunale di Taranto con sentenza n. 428/2003 quantificava i predetti risarcimenti all'incirca in 9 milioni di euro;
- successivamente il Comune incassava e vincolava la somma di euro 125 mila, destinata al soddisfo degli aventi diritto al risarcimento;
- i parenti delle vittime proponevano al Comune una transazione per un importo all'incirca di cinque milioni di euro.
Considerata la disponibilità presso l'eredità giacente di uno degli altri condannati di un milione e mezzo di euro, nonché altre somme ricavabili dalla vendita di diversi beni pignorati a un altro soggetto condannato, l'accoglimento di tale proposta avrebbe allora comportato per il Comune un esborso effettivo inferiore ai 3 milioni di euro;
- rigettando tali più che ragionevoli proposte, la Giunta comunale allora in carica decideva invece la prosecuzione del giudizio, dando incarico a legale per l'appello;
- dopo varie vicende (pronuncia di appello, annullamento sentenza di appello e riassunzione del processo), il 5 marzo 2015 il Tribunale di Lecce ha determinato i risarcimenti dovuti;
- con decreto del Sindaco n. 78 del 5 ottobre 2015 veniva affidato incarico per l'elaborazione dei relativi calcoli, secondo i quali i risarcimenti dovuti ammonterebbero (tra sorte capitale, interessi, devalutazione e rivalutazione) a

euro 18.423.591,64 oltre le spese di registrazione, quantificabili all'incirca in euro 600 mila euro, a cui vanno aggiunti ulteriori interessi nel frattempo maturati;

- a seguito della **notifica della sentenza del Tribunale civile di Lecce del 5 marzo 2015** alcuni degli aventi diritto ai risarcimenti avviavano azioni esecutive e pignoramenti presso la banca tesoriere, mentre altri sottoscrivevano un atto di intesa per una **transazione** comprensiva della sola sorte capitale, pari all'incirca a **11 milioni di euro**;
- in ogni caso sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del consiglio comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi durante l'esercizio finanziario, al fine di evitare il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali

(cfr. ex plurimis, le diverse *deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti sull'obbligo di tempestività ed immediatezza della deliberazione consiliare ex art. 194 del tuel anche a seguito di sentenze e decreti ingiuntivi esecutivi - vedi ad esempio del. n. 236/2015 del 18 novembre 2015 della sez. contr. campania, secondo la quale "sussiste, nel caso di sentenza esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del consiglio per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria, ed ulteriori spese legali"*).

La delibera riporta anche testualmente quanto previsto dal **punto 103 del principio contabile n. 2** nella versione redatta dall'osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 12 marzo 2008: aggiunge anche che **"diversamente, si potrebbero prospettare evidenti e consequenziali profili di responsabilità, nel caso di tempi diventati troppo lunghi, in particolare se in prossimità dello scadere ovvero oltre il periodo di salvaguardia previsto per le pubbliche amministrazioni (120 giorni) ex art. 14, co. 1, del d.l. 31/12/1996, n. 669, convertito in legge 28/2/1997 n. 30"**.)

- tale obbligo non e' stato rispettato anche oltre i 120 giorni di "franchigia" di cui all'art. 14 comma 1, del d.l. n.669 del 31/12/1996, convertito in legge n. 30 del 28/02/1997, sulla preclusione di azioni esecutive nei 120 giorni dalla sentenza

DELIBERA

- 1) di prendere atto della sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 1251 del 5 marzo 2015, depositata in cancelleria il 9 marzo 2015 e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Comune di Castellaneta è stato condannato in solido con altri soggetti al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite per la morte di 34 concittadini a seguito del crollo di un palazzo in viale Verdi in data 7 febbraio 1985, quantificati in sentenza, al pagamento delle spese legali sopportate dalle parti civili e alla liquidazione delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno;
- 2) di prendere atto che, a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza, gli organi gestionali del Comune non hanno ancora provveduto ad indicare i fondi necessari per assicurare la copertura finanziaria alla deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti quantificati in sentenza, nonché le ulteriori somme nel frattempo maturate a titolo di interessi, ai sensi dell'art. 194 del TUEL;
- 3) di inviare la presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Bari, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le valutazioni di competenza

Punto nr 5 all'ordine del giorno:

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenza nr 1251/2015 del Tribunale di Lecce, prima sezione civile, del 5.03.2015 e pubblicato il 9 marzo 2015. Determinazioni.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

La proposta di delibera è articolata nella prima parte, mutuando gli stessi dati, e lo stesso schema che era presente nel punto nr 3. Si partiva dalla presa d'atto della condanna in via definitiva della Corte di Cassazione del Comune, la sentenza del '91, e quindi tutte le varie fasi.

L'ultimo punto in comune è: a seguito della notifica della sentenza del Tribunale civile di Lecce il 5 marzo scorso, del 5 marzo 2015, alcuni degli aventi diritto al risarcimento avviano azioni esecutive e pignoramenti presso la banca tesoriere (...) sottoscrivevano un atto di intesa per una transazione comprensiva della sola sorte capitale pari all'incirca ad € 11.000.000.

Qui voglio introdurre un elemento di specificazione. Che cosa prevede la sentenza? La sentenza del 5 marzo 2015 quantifica, fa la fotografia a quella data l'entità dei risarcimenti, che come abbiamo detto in precedenza, assomma quasi intorno ai 20 milioni di euro, anche più o meno tanto sono, qualcosa in meno, al dato rilevato dal consulente nominato dal Comune.

Tra l'altro, un'informazione, il Sindaco penso ne sia a conoscenza, i 18milioni contabilizzati dal consulente, sono compresi dell'eredità giacente o è il conteggio quello poi bisogna di là partire?

Cioè, i 20milioni di cui si parlava, contabilizzandoli con esattezza, sono 18 e mezzo. Perfetto.

Che cosa prevede la sentenza? La sentenza quantifica a quella, ma poi da quella data decorrono gli interessi che con la modifica delle norme del codice civile non sono più gli interessi legali, ma sono gli interessi per ritardati pagamenti, sono assimilati all'art. 1294 del Codice Civile, sono assimilati ai ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Quindi, stiamo parlando intorno al 7-8% l'anno.

In termini numerici, tanto per avere un'idea, quell'entità di risarcimenti fissati in data 5 marzo, a oggi è lievitata, si è incrementata di quasi 1 milione e mezzo di euro. Si faceva il conto tempo fa e si parlava intorno ai € 4100 al giorno.

In ogni caso, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività in merito, abbiamo visto, quando ci sono sentenze esecutive, e tale è la sentenza del 5 marzo 2015 ancorché di primo grado, ha il carattere dell'esecutività, tenendo conto che nel settembre scorso la Corte d'appello di Lecce ha rigettato la richiesta di sospensiva. Quindi, ad oggi quella sentenza è munita della clausola di esecutività, per cui sono state avviate tutta una serie di pignoramenti, a seguito dei quali poi ci sono stati accordi di tipo transattivo, negoziazioni formali, informali.

In ogni caso, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio emersi, tra l'altro, senza ripetere quanto detto, una delle delibere della corte dei conti si parlava in caso di sentenze esecutive, dell'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio, per il riconoscimento del debito in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazioni monetarie ed ulteriori spese legali che è quello che sta succedendo.

Ancora, il punto 103 del principio contabile nr 2 nella versione redatta dall'osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, redatto in data 12 marzo 2008, aggiungeva anche che, diversamente, se non si procedesse a tale atto, si potrebbero prospettare evidenti e conseguenti profili di responsabilità nel caso di



tempi diventati troppo lunghi, in particolare se in prossimità dello scadere, ovvero oltre un periodo di salvaguardia previsti per le pubbliche amministrazioni in 120 giorni entro il quale i beneficiari di una sentenza non possono agire; i 120 giorni non stanno a significare un periodo di immunità dell'Amministrazione, ma il tempo necessario a provvedere all'individuazione delle risorse per far fronte. Ecco il senso di questa moratoria.

Tale obbligo non è stato rispettato anche oltre i 120 giorni di franchigia di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge nr 669 del 31/12/96 convertito in legge nr 30 del 20 febbraio 97, sulla preclusione di azioni esecutive come avevamo detto, nei 120 giorni.

Quindi, noi proponiamo di deliberare e di prendere atto dalla sentenza per queste ragioni del Tribunale di Lecce, nr 1251 del 5 marzo 2015, depositata in cancelleria il 9 marzo 2015 e allegata al presente atto per farne parte integrante, ma è nota con la quale il Comune di Castellana Grotte è stato condannato in solido con gli altri soggetti al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, costituiti per la morte di 34 concittadini a seguito del crollo di un palazzo in Viale Verdi del 7 febbraio 85, quantificati in sentenza al pagamento oltre delle spese legali sopportate dalle parti civili e alla liquidazione delle spese di liti a favore del Ministero dell'Interno.

Secondo punto: di prendere atto che a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza, gli organi gestionali del Comune non hanno ancora provveduto ad indicare i fondi necessari per assicurare la copertura finanziaria della deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti quantificati in sentenza nonché le ulteriori somme nel frattempo maturate a titolo di interesse ai sensi delle norme vigenti;

di inviare quindi la presente deliberazione alla Procura Regionale presso la corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002 nr 289 per le valutazioni di competenza. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Bellis.

Consigliere Agostino DE BELLIS

Che si tratta di un debito fuori bilancio, è fuori dubbio. Io volevo leggere la nota dell'organo di revisione, attinente al bilancio di previsione 2015, verso il quale, l'organo di revisione esprimeva un parere favorevole con riserva circa le problematiche relative alla questione delle passività emerse nel corso dell'analisi. E tra le passività potenziali, in particolar modo si faceva riferimento alla sentenza del crollo, registro generale nr 3494/2008.

Infatti, il collegio, di conseguenza, intima all'ente di conseguenza a provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Adesso, noi sappiamo che ci sono state delle proposte del Sindaco che ha fatto ai familiari, alcuni familiari hanno accettato. Poi, al momento la situazione non sappiamo se è ancora valida oppure quella proposta transattiva, anche se non fa parte magari dell'ordine del giorno, se è ancora valida oppure ci sono altri sviluppi. Sarebbe anche opportuno, magari, che il Sindaco ci desse informazioni a riguardo. Grazie.

Consigliere Vito PERRONE

Volevo evidenziare che il provvedimento in questione è lo stesso dei tre provvedimenti che abbiamo dovuto rigettare, perché oltre ad essere un doppione rispetto all'atto che è in corso, dove abbiamo inviato e invieremo a breve la delibera alla corte dei conti, significa ripetere un provvedimento, inviarlo alla corte dei conti e farci forse ridere anche addosso.

Se stiamo già lavorando in quella direzione e c'è già in atto da parte degli uffici un percorso per chiarire



e per addivenire a questo tipo di problematiche, ritengo che ripetere atti, soprattutto in un momento in cui la burocrazia stringe le tenaglie intorno agli enti, è opportuno snellire.

Fare degli atti a doppio, fare lavorare gli uffici a doppio, non mi sembra il caso.

Quindi, questo atto è stato già proposto, gli uffici stanno già lavorando, come abbiamo già detto, il parere del collegio come abbiamo già detto è contrario, il parere dei funzionari è contrario, ritengo che l'assise comunale su questo provvedimento non possa esprimersi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? No. Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prego Consigliere Loreto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Altri, prima di me, hanno parlato diffusamente della necessità di procedere ad un immediato riconoscimento del debito, subito dopo la notifica, oppure il deposito della sentenza.

Voglio ricordare che il deposito è avvenuto il 9 marzo del 2015, di stiamo a quasi un anno di distanza dal deposito della sentenza.

La giurisprudenza contabile è univoca ed è consolidata sull'obbligo per i dirigenti di segnalare la sentenza e per gli organi politici del Comune di convocare immediatamente il Consiglio Comunale e di riconoscere il debito fuori bilancio.

E tenendo anche presente che non c'è bisogno che i dirigenti segnalino in questo caso agli organi politici il deposito della sentenza, perché è una sentenza che ha fatto clamore, quindi è una sentenza che non poteva non essere conosciuta da nessuno degli organi politici del Comune di Castellaneta.

Quindi, è inammissibile una cosa del genere, tanto più che il Sindaco ha avviato percorsi transattivi o ha fatto dei tentativi in questa direzione, che la stampa ne ha parlato diffusamente, che ci stati scambi epistolari tra gli aventi diritto al risarcimento e gli organi politici di questo ente. Cioè, sentenza è ampiamente nota a tutti, per cui il fatto che non si sia proceduto ad un Consiglio Comunale ad hoc, immediatamente, è certamente una violazione dell'art. 194, che è stigmatizzato da un'infinità di decisioni delle diverse sezioni regionali di controllo della corte dei conti.

Quindi, che bisogna procedere al riconoscimento del debito, è indubbio.

Nello stesso tempo, riconoscimento del debito, significa assicurare le risorse finanziarie per farvi fronte. E questo sta nella deliberazione prevista dall'art. 194. E qui è il nodo da sciogliere.

Il Comune di Castellaneta deve avere il coraggio di dire una parola di verità su questa questione. Quindi, non può dire "rinviemo perché stiamo facendo un altro percorso", deve dire se questo debito è in grado di riconoscerlo oppure no. Se è in grado di riconoscerlo, deve indicare le risorse finanziarie per farvi fronte; se non è in grado, deve essere conseguente e non cincischiare più su questa questione.

Perché sono lodevoli gli sforzi per avviare percorsi transattivi, ancorché tardivi, perché questi percorsi transattivi andavano fatti dal 2003 in poi. Questi percorsi transattivi non dovevano essere respinti con deliberazione di questo Consiglio Comunale a strettissima maggioranza, 10 a 9, il 29 dicembre 2009.

Questi percorsi transattivi dovevano essere avviati nel 2015, subito dopo la seconda sentenza del tribunale civile che ha condannato il Comune al risarcimento del danno.

Ora, sono lodevoli questi sforzi, ancorché tardivi, però poi bisogna fare i conti con la realtà. Si hanno o non si hanno le risorse finanziarie per fronteggiare questo debito? Se non si hanno, bisogna avere l'onestà intellettuale di ammetterlo e bisogna capire che ammettere di non poter fronteggiare un debito, significa dichiarazione di dissesto implicita. Uno può anche dire: preferisco il predissesto, però la legge prevede



ben altro. Cioè, quando non si è in grado di fronteggiare un debito, è dissesto, dice la legge.

Ora, quindi, non è che ci i tifosi del dissesto e i tifosi del predissesto o i tifosi del prosciutto davanti agli occhi. Il dissesto o c'è o non c'è. E c'è in due condizioni, quando si presentano due condizioni e alternativamente quando si presentano le due condizioni: quando non si riesce più a garantire il funzionamento dei servizi comunali, una prima ipotesi. E la seconda ipotesi è quando non si riesce a far fronte ad una esposizione debitoria sopraggiunta, è il nostro caso.

Quindi, non è necessario che ci siano tutte e due queste condizioni, che in parte ci sono anche tutte e due. Nel senso che, succede spesso che scuolabus rimangano fermi, o è successo che il servizio di mensa è partito con mesi di ritardo; è successo questo. Oppure, è successo che per 3-4 mesi non è stato assicurato il pagamento dello stipendio ai dipendenti. È successo che il pagamento, per esempio, agli operatori ecologici della ditta che ha l'appalto di igiene urbana non percepiscono lo stipendio da diversi mesi. È successo anche questo.

Quindi, in parte la prima condizione si è realizzata, la seconda è ampiamente realizzata dal mese di marzo.

Ora, nascondere la testa sotto la sabbia, mettersi il prosciutto davanti agli occhi, può pure far comodo un mese, due mesi, tre mesi. Stiamo a 11 mesi, oggi sono 11 mesi, 11 mesi esatti: 9 marzo 2015 deposito in cancelleria della sentenza 1251, 9 febbraio oggi, quindi 11 mesi di ritardo e abbiamo visto che ogni giorno che passa sono € 4100 di interessi e rivalutazioni che galoppino, per un totale di € 1.200.000 circa all'anno più.

Ora, queste considerazioni mi fanno dire che, ritardare, ritardare, il momento della verità è colpevole. Significa, assumersi le responsabilità di quello che si sta facendo.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 5 all'ordine del giorno viene respinto con 10 voti contrari e 5 voti favorevoli.

Passiamo al punto nr 6 all'ordine del giorno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .



IL SEGRETARIO GENERALE

DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 24/03 /2016 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 08/04 /2016 .

(Prot. n. _____ del ____/____/2016) .

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☐ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni